



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza
P.zza XXV Aprile 1 -29010 Alseno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE PATROCINIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 20/12/2022



INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ	3
Art. 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI.....	3
Art. 3 - SETTORI DI INTERVENTO	3
Art. 4 - BENEFICIARI	4
Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	5
Art. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE.....	6
Art. 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E UTILIZZO DEL LOGO	6
CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI	6
Art. 8 - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
Art. 9 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE.....	7
Art. 10 – CASI DI ESCLUSIONE.....	7
Art. 11 – SPESE AMMISSIBILI	8
Art. 12 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	8
Art. 13 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	8
Art. 14 – VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVEAMMISSIBILI A CONTRIBUTO	10
Art. 15 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO	10
CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA.....	10
Art. 16 – DISCIPLINA GENERALE	10
Art. 17 – SPESE AMMISSIBILI	11
CAPO IV – PATROCINIO	11
Art. 18 – DISCIPLINA GENERALE	11
CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI.....	12
Art. 19 – CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO	12
Art. 20 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	12
Art. 21 – CONTROLL	13
CAPO VI - CONVENZIONI.....	13
Art. 22 – CONVENZIONE.....	13
Art. 23 – RENDICONTAZIONE.....	14
Art. 24 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI	14
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	14
Art. 25 – RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI	14
Art. 26 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	15
Art. 27 – TRASPARENZA.....	15
Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE.....	15
Art. 29 – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	15



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di contributi economici e benefici a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e attività di interesse generale non aventi finalità di lucro, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 26 del D.Lgs. 33/2013.
- 2) Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
- 3) Il Comune di Alseno, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, ambientale o di promozione del territorio.

Art. 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

- 1) Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Alseno determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune.
- 2) I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che abbiano finalità coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
- 3) Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale, contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole.
- 4) L'erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente. Il Responsabile del procedimento di erogazione del contributo, ai fini della liquidazione, deve verificare l'esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l'importo del contributo alla relativa entrata.

Art. 3 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili le attività e le iniziative, principalmente nei settori d'intervento di seguito specificati:

1) SETTORE CULTURALE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, ricreative ed aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da



associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, dei temi di attualità e delle scienze sociali;
- iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico di interesse locale;
- iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- rassegne, convegni, mostre, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà di Alseno;
- altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

2) SETTORE SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività realizzate da associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base, anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

3) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla difesa delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- alla tutela dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione ed inclusione sociale.

Art. 4 - BENEFICIARI

1) Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico:

- associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;



- i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 117/2017);
- gli Enti del Terzo Settore con sede in Alseno e/o ivi operanti, che non abbiano scopo di lucro (l'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo);
- persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio;
- enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche per le attività, iniziative e manifestazioni sportive.

2) Il presente regolamento non si applica:

- ai contributi economici erogati ai cittadini in carico ai servizi socio-assistenziali;
- alle iniziative aventi carattere politico e sindacale;
- alle iniziative/manifestazioni con fini commerciali fatta eccezione per gli eventi di raccolta fondi per iniziative benefiche ed umanitarie;
- ai partiti politici, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (in attuazione dell'art. 4 della Legge 659/1981);
- ai sindacati dei lavoratori;
- agli organismi che rappresentano le categorie economiche;
- alle forme associative e organizzative di dipendenti pubblici;
- alle forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche;
- sono esclusi dai benefici e relativi contributi di cui all'art. 5 le associazioni e gli enti pubblici e privati che sono in rapporto di convenzione con l'Amministrazione Comunale per l'erogazione di servizi e/o prestazioni nei settori di cui all'articolo 3, qualora la richiesta di benefici e contributi riguardi progetti, azioni e iniziative della medesima area di intervento oggetti del rapporto convenzionale.

3) Sono inoltre esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contributi e vantaggi economici relativi a:

- premi di studio;
- sostegno della natalità;
- consulta dello sport;
- utilizzo locali comunali;

per i quali esistono disposizioni e regolamenti specifici.

Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **contributi economici ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del Peg;



- b) **contributi economici straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno della realizzazione di particolari eventi, iniziative e/o manifestazioni a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) **patrocinio non oneroso** quale riconoscimento del valore civile, morale, culturale, sportivo di un'iniziativa, evento o manifestazione ed espressione della simbolica adesione da parte del Comune, senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti;
 - d) **convenzioni:** somme di denaro erogate come rimborso spese in seguito alla sottoscrizione di un rapporto convenzionale tra l'Amministrazione Comunale e organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività, iniziative e progetti.
- 2) Per tutti gli interventi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale con la finalità di sostenere, promuovere e dare adeguata pubblicità alle iniziative e alle attività oggetto del presente regolamento.

Art. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1) I requisiti generali di ammissione alla concessione di contributi e/o benefici sono i seguenti:
 - svolgere l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo e/o beneficio, nel Comune di Alseno, fatto salvo quanto indicato al comma 3) del presente articolo;
 - svolgere l'attività per la quale viene richiesta concessione e/o beneficio senza fini di lucro.
- 2) L'Amministrazione comunale può concedere contributi e/o benefici anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Alseno per interventi che si svolgano sul territorio comunale.
- 3) L'Amministrazione comunale può concedere, in casi particolari, contributi e/o benefici per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio e/o che siano ritenute di particolare rilievo.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E UTILIZZO DEL LOGO

- 1) I beneficiari possono fare menzione dell'intervento dell'Amministrazione Comunale esclusivamente in seguito al ricevimento di esito del procedimento amministrativo.
- 2) I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il sostegno dell'Amministrazione Comunale.
- 3) Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici sostenitori dell'iniziativa.
- 4) Prima di procedere alla stampa definitiva, il beneficiario deve sottoporre le bozze del materiale promozionale all'ufficio competente per il relativo benessere, e successivamente trasmettere la versione finale da tenere agli atti .

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 8 - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Il termine per la presentazione della domanda di contributo ordinario è fissato attraverso appositi bandi, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.



2) La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aseno, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:

- Statuto (se non già presentato in altre occasioni);
- relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
- piano finanziario indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
- bilancio di previsione dell'anno in corso e ultimo conto consuntivo, regolarmente approvati dagli organi statutari;
- composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni.

Art. 9 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

1) I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo (articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento), secondo le seguenti modalità:

- La Giunta Comunale delibera in merito alla ponderazione dei criteri indicati dall'articolo 13 relativi al settore di intervento di cui all'articolo 3, stabilendo così i punteggi massimi che ogni criterio può assegnare;
- I punteggi di cui al punto precedente costituiscono criterio fondante il procedimento valutativo tramite il quale vengono concessi i contributi di cui sopra, previo apposito avviso.

2) L'avviso contenente le indicazioni di cui al comma 1) del presente articolo, riporterà:

- i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- le modalità e i termini per la presentazione della domanda;
- i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione delle graduatorie;
- i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
- la documentazione da produrre quale rendiconto al termine delle attività/manifestazioni/iniziativa realizzate.
- l'eventuale importo da destinare ai contributi.

Art. 10 – CASI DI ESCLUSIONE

1) Sono causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentate oltre il termine previsto dall'avviso;
- non presentate sull'apposito modulo;
- presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di contributi concessi nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.



2) Prima di procedere all'esclusione, il Servizio competente procederà, ai sensi del successivo articolo 12, al soccorso istruttorio.

Art. 11 – SPESE AMMISSIBILI

- 1) Sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni proposte dal beneficiario.
- 2) Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
 - spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario.

Non sono altresì ammissibili spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es., manutenzioni, riparazioni, ecc), spese relative a prestazioni del presidente e altri membri, salvo quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 12 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

- 1) Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 9, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.
- 2) In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

Art. 13 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari saranno determinati con apposito avviso.
- 2) La ponderazione dei criteri sarà approvata con deliberazione della Giunta Comunale a cui seguiranno gli avvisi per i singoli settori di intervento.

SETTORE CULTURALE: CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, RICREATIVO	
Qualità dell'iniziativa	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	Valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	Valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, cd, dvd, diffusione web, ecc.)
	Valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	Iniziativa che riveste un particolare rilievo per il Comune
	Valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	Rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle



CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, RICREATIVO	
	personalità o soggetti coinvolti
	Rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
Esperienza del soggetto proponente	Attività svolte negli anni precedenti, con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti
	Quantità e qualità delle attività e iniziative programmate
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento
Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Presenza sul territorio
	Grado di rilevanza territoriale dell'attività
	Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata-numero iscritti

SETTORE SPORTIVO: CRITERI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate)	
Qualità dell'iniziativa	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	Valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	Dimensione territoriale della manifestazione
	Numero di edizioni
	Numero discipline coinvolte
	Numero atleti coinvolti
	Attività che comprende iniziative rivolte ai giovani fino ai 17 anni
Esperienza del soggetto proponente	Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi promossi dall'Amministrazione comunale
	Attività svolte negli anni precedenti, con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti.
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa - autofinanziamento
Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Presenza sul territorio
	Grado di rilevanza territoriale dell'attività
	Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata

SETTORE DELLA PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO - SANITARIO E DELL'IMPEGNO CIVILE	
Qualità dell'iniziativa	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	Valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	Iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale
	Valore educativo della proposta
	Valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	Elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell'iniziativa
	Capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore della popolazione
Esperienza del soggetto proponente	Attività svolte negli anni precedenti, con una considerazione particolare attribuita a quelle finanziate dal Comune negli anni precedenti
	Quantità e qualità delle attività e iniziative programmate
Apporti di fondi al progetto,	Altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa – autofinanziamento



CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO – SANITARIO E DELL'IMPEGNO CIVILE	
diversi dal contributo comunale	
Radicalamento del soggetto proponente al territorio comunale	Presenza sul territorio
	Grado di rilevanza territoriale dell'attività
	Livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata

Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale può definire specifici indirizzi, in relazione agli obiettivi strategici del Comune, e alle peculiarità dei diversi settori di attività.

Art. 14 – VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

- 1) interventi ammissibili a contributo sono valutati dal Responsabile del servizio competente per ciascuna area di cui all'articolo 13, che formula apposita graduatoria.
- 2) In caso di parità di punteggi, prevarrà l'ordine cronologico di presentazione della richiesta di contributo come da registrazione dell'Ufficio Protocollo comunale.

Art. 15 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) I contributi vengono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione.
- 2) Il provvedimento di concessione deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
- 3) L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
- 4) Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione secondo le modalità stabilite.

CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 16 – DISCIPLINA GENERALE

- 1) Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione Comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari per:
 - iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
 - per iniziative di rilevanza strategica.
- 2) Le domande vanno presentate su apposita modulistica con le modalità previste dall'art. 8 , salvo quanto specificato negli articoli seguenti.



Art. 17 – SPESE AMMISSIBILI

- 1) Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, e 4 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
- 2) Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo anche:
 - spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività, iniziative e manifestazioni;
 - spese di ospitalità per ospiti e/o persone diverse da relatori e/o artisti e/o personalità e relativo staff tecnico, che comunque prestano il proprio servizio alla manifestazione e/o iniziativa,;
 - spese per la locazione e/o l'uso temporaneo degli spazi in cui viene organizzata la manifestazione e/o iniziativa.
- 3) Per le associazioni di volontariato sociale che operano nel settore della promozione e protezione sociale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale, e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.
- 4) Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative a prestazioni dei membri dell'organizzazione richiedente, spese per la conduzione di locali sede dell'associazione/ente.

CAPO IV – PATROCINIO

Art. 18 – DISCIPLINA GENERALE

- 1) Il patrocinio dell'ente consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, culturale, sportivo di un'iniziativa, evento, manifestazione ed è espressione dell'adesione simbolica dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
- 2) I soggetti interessati a ottenere il patrocinio non oneroso presentano domanda utilizzando preferibilmente la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, corredata della relazione descrittiva dell'iniziativa da svolgere, entro 30 giorni prima della sua realizzazione.
- 3) Il patrocinio non oneroso non prevede l'erogazione di benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco, con propria comunicazione.
- 4) Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
- 5) Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano fini di lucro.



- 6) Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al territorio comunale e/o siano ritenute di particolare rilievo.
- 7) Nel caso di richiesta di patrocinio che includa anche concessione di contributo/vantaggio economico a sostegno di attività, iniziative e progetti, il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, su istruttoria del Responsabile del Servizio.

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

Art. 19 – CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) I beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego, preferibilmente entro 30 giorni dal termine dell'attività/manifestazione/iniziativa sostenuta e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di realizzazione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, della documentazione prevista dall'avviso.
- 2) Per i contributi concessi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva i beneficiari dovranno presentare:
 - una breve relazione delle attività effettuate nel periodo di riferimento;
 - il rendiconto consuntivo dell'esercizio con l'evidenza delle entrate e delle spese.
- 3) Per i contributi concessi in via straordinaria per specifiche iniziative i beneficiari dovranno presentare:
 - una dettagliata descrizione dell'iniziativa realizzata e dei risultati conseguiti;
 - un rendiconto consuntivo con le singole voci di entrata e di spesa legate all'iniziativa;
 - idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute con i relativi pagamenti.
- 4) I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa. Il contributo concesso non potrà comunque essere superiore alle spese ammissibili come indicate all'articolo 11. Nel caso in cui il contributo inizialmente concesso generi eccedenza, esso verrà rimodulato.
- 5) I contributi concessi, salvo diverso termine motivato, sono erogati entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale dell'attività/iniziativa/manifestazione oggetto di sostegno.
- 6) Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Art. 20 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 1) Comportano la revoca del contributo concesso:
 - la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente e nei tempi in esso indicati;
 - la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore);
 - il venire meno delle motivazioni di pubblico interesse o il mancato utilizzo da parte del beneficiario per le finalità per le quali era stato accordato.
- 2) Il provvedimento di revoca comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione da qualsiasi contributo e/o patrocinio oneroso per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.
- 3) Nel caso di incompleta rendicontazione di tutte le spese previste in fase di istanza e/o di entrate non dichiarate a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.



Art. 21 – CONTROLLI

- 1) I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.
- 2) Il Responsabile del Servizio competente, su incarico dell'Amministrazione comunale, potrà in ogni momento chiedere conto dell'utilizzo del contributo/beneficio concesso, essendo comunque vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo per le finalità per le quali è stato accordato.

CAPO VI - CONVENZIONI

Art. 22 – CONVENZIONE

- 1) Il Comune può sottoscrivere, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte dal momento dell'effettività operativa, nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le attività, le iniziative e i progetti oggetto della convenzione devono rispondere alle finalità e agli ambiti contemplati dal presente Regolamento.
- 2) Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3) L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
- 4) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convocazione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
- 5) Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.
- 6) Devono inoltre prevedere:
 - la durata del rapporto convenzionale;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
 - i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;



- le modalità di risoluzione del rapporto;
- forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 23 – RENDICONTAZIONE

- 1) Il rimborso, di cui all'art.24, sarà erogato previa presentazione del rendiconto, preferibilmente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso. Il rendiconto dovrà essere presentato corredato dalla documentazione giustificativa contabile e da una breve relazione su risultati dell'iniziativa.
- 2) Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
 - b) ricevimento, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.;
 - c) spese per l'utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
 - d) valorizzazione del lavoro volontario.
- 3) E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a sovvenzione le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività, delle iniziative e dei progetti oggetto della domanda.

Art. 24 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

- 1) Il rimborso, di cui all'art. 24, sarà ridotto proporzionalmente qualora dalla rendicontazione presentata dovesse emergere:
 - a) la realizzazione parziale dell'iniziativa;
 - b) i costi effettivi siano inferiori a quelli preventivati.
- 2) Il rimborso non sarà erogato nel caso in cui vi sia la mancata realizzazione dell'attività sostenuta dalla convenzione o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

- 1) Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
- 2) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi e/o patrocini, così come non assume responsabilità relative alla gestione delle associazioni che ricevono i sopra citati interventi.
- 3) Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.



Art. 26 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- 1) La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
- 2) Le associazioni a cui sono concessi gli interventi di cui all'articolo 3 sono tenuti a far risultare l'intervento del Comune dagli atti e dai mezzi con i quali annunciano e promuovono l'iniziativa stessa.
- 3) I beneficiari hanno altresì l'obbligo di pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali le informazioni sui contributi e vantaggi ottenuti dalle Pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a € 10.000,00, in ottemperanza all'art.1, commi 125 e seguenti della L.124/2017, come sostituito dall'art.35 del D.L. 34/2019, convertito in L.58/2019 e ss.mm.
- 4) Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 27 – TRASPARENZA

- 1) Per importi superiori a mille euro, nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Alseno nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità previste dalla normativa
- 2) La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario

Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 29 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.